



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Prot. n. 32099

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP n. 469

Allegati:

Roma, 15-11-2017

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: 3637]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia
Area Politiche per la riqualificazione,
la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Ecologia-Ufficio VIA e VINCA
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: **TARANTO: Realizzazione di un parco eolico nella rada esterna del porto di Taranto.**

Procedura riferita al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Richiesta di proroga dei termini di validità del Decreto VIA n. DVA-DEC-2012-0000391 del 24/07/2012.

Proponente: **Beleolico s.r.l.**

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 3637]
(ctva@pec.minambiente.it)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC DG ABAP: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia,
Belle arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto
(mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il DM n. 44 del 23/01/2016, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato alla Corte dei Conti al n. 583 del 29/02/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016).

VISTO il DPCM del 29/04/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito “Direzione generale ABAP”) al Direttore Generale Dr.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, registrato dalla Corte dei Conti il 14/06/2016 al n. 2403.

VISTO il Decreto interministeriale del 24/12/2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”.

CONSIDERATO che il **Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare** con nota prot. n. 3103 del 10/02/2017 ha comunicato alla Società Beleolico s.r.l. e per conoscenza a questo Ministero - il quale di conseguenza ha potuto apprendere di quanto richiesto in merito dalla medesima Società -, gli adempimenti che avrebbe dovuto porre in essere al fine di consentire al medesimo dicastero di poter dar riscontro alla richiesta di proroga, per un periodo di 36 mesi, dei termini di validità del decreto di

2



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC DG ABAP: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

13/11/2017

8



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

compatibilità ambientale n. DVA_DEC-2012-0000391 del 24/07/2012 relativo al progetto di un “**Parco eolico nella rada esterna del porto di Taranto**”.

CONSIDERATO che nella suddetta nota il **Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare** ha informato altresì la Società Beleolico s.r.l. sulla necessità che venisse fornita anche a questo Ministero idonea documentazione che consentisse di effettuare le dovute valutazioni per le determinazioni di competenza in merito alla richiesta di proroga di cui trattasi.

CONSIDERATO che la **Società Beleolico s.r.l.** in data 05/06/2017 ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante della medesima Società che ha dichiarato che “...*le condizioni ambientali di riferimento delle valutazioni ad esito delle quali a suo tempo è stato emanato il decreto di compatibilità ambientale non sono mutate...*”.

CONSIDERATO che il **Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare** con nota prot. n. 14137 del 16/04/2017, in riscontro alla suddetta comunicazione ha chiarito alla Società Beleolico s.r.l. che “... *la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento dovrà essere comprovata da una esaustiva relazione tecnica ambientale, corredata da dati ambientali aggiornati...*”, ritenendo quindi non esauriente la suddetta mera dichiarazione del legale rappresentante della medesima Società.

CONSIDERATO che la **Società Beleolico s.r.l.**, in riscontro alla suddetta richiesta, con nota del 12/07/2017 ha trasmesso una “*Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento*”.

CONSIDERATO che la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** con nota prot. n. 24283 del 29/08/2017, ha chiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto le proprie valutazioni, sia per gli aspetti paesaggistici che archeologici, circa la non sostanziale variazione o la permanenza delle condizioni ambientali e normative che furono alla base delle valutazioni a suo tempo rese per l’emanazione del decreto di compatibilità ambientale n. DVA_DEC-2012-0000391 del 24/07/2012.

CONSIDERATO che con la suddetta nota la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** ha chiarito e chiesto alla Società Beleolico s.r.l. quanto segue: “... *Ai fini della corretta applicazione della normativa del piano paesaggistico, e con riferimento a quanto dichiarato da codesta **Società Beleolico s.r.l.**, a pag. 7 della suddetta Relazione, in merito all’inclusione del procedimento in questione nella fattispecie prevista dall’art. 106, co. 2 dalle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), si chiarisce che detta disposizione può essere applicata solo se l’intervento di cui trattasi ha ottenuto, dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.P.R. 387/2003, prima dell’adozione del PPTR (DGR n. 1435 del 02/08/2013 e successiva DGR n. 2022 del 29/10/2013).*”.

Si chiede quindi, a codesta Società, un chiarimento al riguardo, considerato che, qualora l’autorizzazione unica predetta non sia stata rilasciata entro i termini sopracitati, l’opera in oggetto dovrà essere verificata rispetto all’intervenuta normativa prevista dal suddetto PPTR e non rispetto al previgente piano paesistico (PUTT/P)”.

CONSIDERATO che la **Società Beleolico s.r.l.** con nota del 04/09/2017 ha trasmesso il Decreto di autorizzazione unica rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 27/06/2013.

CONSIDERATO che dal provvedimento di autorizzazione unica sopra citata non si evince se sia stata acquisita anche l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del cavidotto di collegamento



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC DG ABAP: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

dell'impianto eolico alla cabina di connessione alla rete elettrica nazionale, visto che detto cavidotto interferisce con beni tutelati *ex lege* e che alla data del rilascio del citato provvedimento, era necessaria l'acquisizione del parere di competenza di questo Ministero ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** con nota prot. n. 31339 del 08/11/2017 ha chiesto chiarimenti in merito al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e - qualora non fosse stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 - quali rimedi procedurali di competenza avrebbe posto in essere detto Dicastero al fine di sanare la mancata acquisizione del citato presupposto autorizzativo a carattere paesaggistico.

CONSIDERATO che quanto riportato nella "*Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento*" a pag. 7 in merito alle disposizioni stabilite dal PUTT/P per l'autorizzazione paesaggistica delle opere a terra ai sensi dell'art. 5.01 delle relative NTA, si deve osservare l'inefficacia di tali specie di previsioni, in quanto lo strumento pianificatorio regionale non può derogare a quanto invece attribuito alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

CONSIDERATO che dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione unica è nel frattempo intervenuto il DPR n. 31/2017 che ha comportato anche la definizione di opere ed interventi ulteriormente non assoggettati alla preventiva autorizzazione paesaggistica, oltre a quelli già previsti dall'art. 149 del D. Lgs. 42/2004, più in particolare, e con riferimento al caso di specie, la tipologia indicata alla categoria A.15), per la parte riferita all'allaccio alle infrastrutture a rete.

CONSIDERATO che i lavori dell'intervento di cui trattasi non sono stati ancora eseguiti e che pertanto nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sarà l'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo (Regione o Ente subdelegato) a dover verificare la suddetta possibile fattispecie di esclusione per il caso di cui trattasi, evidenziando comunque la salvaguardia indicata in premessa della stessa voce A.15) per le disposizioni di tutela dei beni archeologici e delle relative prescrizioni per le zone di interesse archeologico di cui alla lettera m) dell'art.142 del D. Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs.42/2004 attiene comunque al successivo procedimento di autorizzazione unica e non al presente procedimento di proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale in questione e che il richiamo all'autorizzazione unica in questo procedimento ha lo scopo di stabilire unicamente l'applicazione delle norme transitorie, come sopra specificato, al caso di specie.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto** con nota prot. n. 19647 del 18/10/2017 ha comunicato le proprie valutazioni in merito alla permanenza o meno delle condizioni ambientali e normative che furono alla base delle valutazioni a suo tempo rese per l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2012-0000391 del 24/07/2012, come di seguito riportato:

< Con riferimento all'oggetto, questa Soprintendenza comunica che non si rilevano variazioni significative, riguardo alle condizioni di vincolo, afferenti all'azione della Scrivente, rispetto a quanto già emerso in seno al precedente esame del progetto presentato dalla Società Energy S.p.A., ora Beleolico s.r.l.

Pertanto resta confermato il parere formulato con la nota n. 11675 del 27/07/2010.

Si precisa che il tratto costiero è sottoposto a vincolo paesaggistico con DM 01/08/1985, pubblicato in G.U. n. 30 del 06/02/1986 e rientra nel sistema delle tutele "Struttura idro-geomorfologica, componenti idrologiche" disposto dal PPTR della Regione Puglia, che, nel frattempo, ha superato il PUTT richiamato

4



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC DG ABAP: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

13/11/2017 *8*



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

nella nota citata.

Anche per gli aspetti archeologici, resta invariato il parere già espresso con precedente nota della Soprintendenza Archeologia della Puglia, allora competente >.

CONSIDERATO che l'ex **Direzione generale belle arti e paesaggio**, con nota prot. n. 24456 del 09/10/2015, sulla base delle valutazioni dell'allora competente Soprintendenza Archeologia e della ex Direzione generale Archeologia, ha attestato l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni B.1 e B.2 del decreto di compatibilità ambientale di cui trattasi, relative alle preventive prospezioni archeologiche subacquee.

CONSIDERATO che le prescrizioni B.3, B.4, B.5 e B.6 del decreto di compatibilità ambientale del 2012 attengono alla sorveglianza archeologica in corso d'opera nonché alla tutela e alla salvaguardia di eventuali reperti archeologici che dovessero essere rinvenuti durante i lavori *on-shore*, riguardanti le opere di connessione degli aerogeneratori alla cabina di trasformazione e poi alla cabina di connessione alla rete elettrica di trasporto nazionale.

VISTO e **CONSIDERATO** il parere tecnico istruttorio espresso dalla ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee con nota prot. n. 8134 del 19/03/2012 per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, le cui prescrizioni sono state integralmente riportate nel Decreto di compatibilità ambientale n. DVA_DEC-2012-0000391 del 24/07/2012.

RITENUTO di poter riconfermare le valutazioni espresse dall'allora Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, dalla Direzione generale per le antichità nonché dalla ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee contenute nel suddetto parere del 19/03/2012.

CONSIDERATO che il cavidotto a terra interferisce con il Regio Tratturello Tarantino, sottoposto a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 (D.M. 15/6/1976 e D.M. 20/03/1980, D.M. 22/12/1983), e che pertanto è necessaria l'acquisizione del parere, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, qualora questo non fosse stato ancora acquisito.

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 31674 del 10/11/2017, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. 24283 del 29.08.2017 di codesto Servizio ed alla nota prot. 19647 del 18.10.2017, con al quale la SABAP per le province di Brindisi, Lecce e Taranto comunica "che non si rilevano variazioni significative, riguardo alle condizioni di vincolo, afferenti all'azione di tutela della Scrivente, rispetto a quanto già emerso in seno al precedente esame del progetto presentato dalla Società Energy S.p.A., ora Beleolico S.r.l." e che, di conseguenza, per quanto riguarda il patrimonio archeologico, resta invariato il parere già espresso con precedente nota della Soprintendenza Archeologia della Puglia, prot. 6209 del 28.04.2011.

Tutto ciò considerato, per quanto di competenza, nulla osta alla richiesta di proroga della società proponente.

Restano ovviamente ferme le prescrizioni impartite da questo Ministero con nota DG PBAAAC prot. n. 8134 del 19.03.2012 e non ancora ottemperate >.

RITENUTO di non condividere quanto indicato dalla Società Beleolico s.r.l. nella "Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento" in merito all'ottemperanza della prescrizione B.7 del decreto di compatibilità ambientale in questione, in quanto detta prescrizione è volta a verificare, attraverso l'elaborazione di studi cromatici e fotosimulazioni nelle diverse ore della giornata, la

5



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC DG ABAP: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

13/11/2017

8



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

possibilità di ridurre l'interferenza visiva degli aerogeneratori e meglio armonizzare i medesimi nel contesto in cui si inseriscono, pur nel rispetto delle misure di sicurezza.

CONSIDERATO peraltro che la suddetta misura di mitigazione degli impatti visivi degli aerogeneratori dell'intervento è stata proposta nello SIA (cfr. pag. 239 del SIA "... *In fase progettuale si cercherà di adoperare colori per le torri e per gli aerogeneratori che si leghino con le tonalità prevalenti presenti in loco*") e che, contrariamente a quanto affermato nella suddetta Relazione, non è stata "*riportata un'analisi delle alternative*" nel SIA per gli aspetti di tutela paesaggistica che qui interessano, ma unicamente delle valutazioni riferite al rischio di collisione degli uccelli.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di ribadire la perdurante necessità di ottemperare alla prescrizione B.7 del decreto di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2012-0000391 del 24/07/2012.

A **conclusione dell'istruttoria** inerente la richiesta di proroga dei termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2012-0000391 del 24/07/2012, la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di stretta competenza, esprime

parere tecnico istruttorio favorevole

alla proroga dei termini di validità del citato decreto di compatibilità ambientale riferito al progetto per la "*Realizzazione di un parco eolico nella rada esterna del porto di Taranto*", presentato dalla Società Beleolico s.r.l. (ex Societ Energy S.p.A.) per un periodo di trentasei mesi, riconfermando tutte le prescrizioni in esso contenute per quanto di competenza di cui alla Sezione B), fatto salvo quanto già ottemperato per le prescrizioni B.1 e B.2, che si deve intendere integrata con la seguente ulteriore prescrizione:

B.11 Per la realizzazione del cavidotto interrato insistente sul Regio Tratturello Tarantino, nella fase della progettazione esecutiva, dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva.

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

U.O.T.T. n. 5 – Responsabile del Procedimento
Arch. Carmela Iannotti
(tel. 06/6723.4566 – carmela.iannotti@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
Caterina BON VALSASSINA



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC DG ABAP: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it